

**Interpretazione autentica dell'art. 32 del Regolamento Generale delle Scuole di Specializzazione dell'Area Sanitaria-Medici dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro:**

*“Esaminata la normativa vigente e in particolare la deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 all'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999, si ritiene che:*

**1. Gli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge 240/2010 e le attività di tutorato ai sensi dell'art. 13 della Legge 341/1990 rientrano tra le attività per le quali è sufficiente la laurea in Medicina e Chirurgia, senza necessità di uno specifico titolo di specializzazione.**

**2. La deroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non limita l'ambito di applicazione esclusivamente alle attività clinico-assistenziali, ma estende la possibilità di incarichi libero-professionali a qualsiasi attività lavorativa che richieda la sola laurea in Medicina e Chirurgia.**

**3. Non essendo richiesto un nulla-osta da parte dell'Università o del Direttore della Scuola per l'accettazione di tali incarichi e, in assenza di una specifica esclusione delle attività didattiche, si ritiene che i medici in formazione specialistica possano legittimamente svolgere incarichi di insegnamento e attività di tutorato, a condizione che non superino il limite massimo di 8 ore settimanali e che tali attività non interferiscano con il regolare svolgimento del percorso formativo specialistico.**

*Alla luce di quanto sopra esposto, deve intendersi che un medico in formazione specialistica, se vincitore di un incarico di insegnamento o di tutorato, possa svolgere tali attività nel rispetto del limite massimo di 8 ore settimanali e senza necessità di nulla-osta, in conformità alle deroghe previste dalla Legge di Bilancio 2025”*